

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (73)2095

Vol. 1973/0377

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(73) 2095 def.

Bruxelles, 12 dicembre 1973

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

riguardante la definizione della nozione di prodotti originari
per l'applicazione, da parte dei nuovi Stati membri, degli
articoli 109, paragrafo 2, e 119, paragrafo 2, dell'Atto relativo
alle condizioni d'adesione dagli adattamenti dei Trattati

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(73) 2095 def.

RELAZIONE

Conformemente alle disposizioni degli articoli 109, paragrafo 2, e 119, paragrafo 2, dell'Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati, i prodotti originari degli Stati africani e malgascio, degli Stati dell'Africa dell'Est associati alla Comunità e dei paesi e territori d'Oltremare, sono sottoposti, quando siano importati nei nuovi Stati membri, al regime loro applicato prima dell'adesione, salvo i casi in cui il riavvicinamento alla tariffa doganale comune conduca ad una diminuzione del dazio doganale in un nuovo Stato membro.

Qualora tale riavvicinamento conduca ad un aumento del dazio doganale, il regime applicato agli Stati, paesi e territori in causa costituisce regime preferenziale in deroga alla clausola della nazione più favorita.

Risulta quindi necessario precisare quali sono le regole d'origine applicabili ai prodotti che possono beneficiare di tale regime.

Tale è l'oggetto del presente regolamento.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

riguardante la definizione della nozione di prodotti originari
per l'applicazione, da parte dei nuovi Stati membri, degli
articoli 109, paragrafo 2, e 119, paragrafo 2, dell'Atto relativo
alle condizioni d'adesione dagli adattamenti dei Trattati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in particolare
l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in virtù degli articoli 109, paragrafo 2, e 119, paragrafo 2,
dell'Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei Trattati,
i prodotti originari degli Stati associati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 109
e i prodotti originari dei Paesi e Territori d'Oltremare di cui al paragrafo 1
dell'articolo 119, sono soggetti, all'importazione nei nuovi Stati membri,
al regime loro applicato prima dell'adesione; che, qualora il riavvicinamento
alla tariffa doganale comune conduca a una diminuzione del dazio doganale in
un nuovo Stato membro, il nuovo dazio doganale così ridotto si applica a
dette importazioni; che è opportuno disporre di regole precise per la determi-
nazione dell'origine dei prodotti destinati a beneficiare del suddetto regime;
che a tal uopo e al fine di semplificare le formalità doganali che devono
applicare gli Stati, paesi e territori in causa, è necessario applicare ugual-
mente le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1251/71 del Consiglio del
7 giugno 1971 riguardante l'applicazione della decisione n. 36/71 del
Consiglio d'Associazione previsto dalla Convenzione d'Associazione tra la
Comunità Economica Europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a

questa Comunità (1), nonché del regolamento n. 1289/71 del Consiglio, del 7 giugno 1971, riguardante l'applicazione della decisione n. 1/71 del Consiglio d'Associazione previsto dall'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya (2), e della decisione del Consiglio del 7 giugno 1971, relativa alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai methods di cooperazione amministrativa per l'applicazione della decisione del 29 settembre 1970 relativa all'Associazione dei Paesi e Territori d'Oltremare alla Comunità Economica Europea (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per quanto riguarda la nozione di prodotti originari ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 2, dell'Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei Trattati, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1251/71 del Consiglio, del 7 giugno 1971, riguardante l'applicazione della decisione n. 36/71 del Consiglio d'Associazione previsto dalla Convenzione d'Associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a questa Comunità, si applicano ai prodotti di tali Stati.
2. Per quanto riguarda la nozione di prodotti originari ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 2, dell'Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti ai Trattati, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1289/71 del Consiglio, del 7 giugno 1971, riguardante l'applicazione della decisione n. 1/71 del Consiglio d'Associazione previsto dall'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya, si applicano ai prodotti di tali Stati.

./.

(1) G.U. n. L 135 del 21.6.1971, pag. 1

(2) G.U. n. L 141 del 27.6.1971, pag. 1

(3) G.U. n. L 141 del 27.6.1971, pag. 47

3. Per quanto riguarda la nozione di prodotti originari ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 2, dell'Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei Trattati, sono applicabili le disposizioni della decisione del Consiglio, del 7 giugno 1971, relativa alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione della decisione del 29 settembre 1970 relativa all'Associazione dei Paesi e Territori d'Oltremare alla Comunità Economica Europea.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente